

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

^ ^ ^

PER: MAURIZIO REINA DE JANCOUR (C.F.: RNDMRZ78D28H501Q) nato il 28.04.1978 in Roma e ivi residente alla via Ferdinando Verospi n. 35, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) e dall'Avv. Valerio Lancia (C.F. LNCVLR84C28H501D) per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org ; valeriolancia@ordineavvocatiroma.org)

-Ricorrente-

CONTRO: Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale di Roma – rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma, PEC: ads.rm@mailcert.avvocaturastato.it.

-Resistente-

OGGETTO: ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE DELLA NOTA 27991 DEL 30.08.2022 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ROMA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) DEFINITIVE DELLA PROVINCIA DI ROMA VALEVOLI PER IL BIENNIO 2022/2023 E 2023/2024 OVE IL RICORRENTE RISULTA INSERITO IN GRADUATORIA DI SECONDA FASCIA PER A046, POSIZIONE 1.141, TOTALE PUNTI 49. ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE ALLA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLA G.P.S. PER LA PROVINCIA DI ROMA PER IL SERVIZIO SVOLTO DAL MEDESIMO NEGLI A.S. 2020/21 E 2021/22, CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA RESISTENTE AD ATTRIBUIRE AL RICORRENTE PUNTI 21 PER I TITOLI DI SERVIZIO E, CONSEGUENTEMENTE, IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI 64 PUNTI NELLA GRADUATORIA G.P.S. PER LA PROVINCIA DI ROMA



ESPOSIZIONE DEI FATTI

- 1) L'odierno ricorrente ha prestato servizio per l'a.s. 2021/2022, con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Superiore "Lucio Anneo Seneca" di Roma (doc. 1);
- 2) In particolare il ricorrente, nel corso del precedente anno scolastico 2021/2022, ha prestato servizio presso il suddetto istituto scolastico di Roma rispettivamente: dal 09.11.2021 al 10.01.2022 su "*Attività alternative alla religione cattolica*" e - a seguito di un breve periodo di sospensione dall'11.01.2022 al 31.03.2022 per non aver assolto l'obbligo vaccinale (doc. 2) - ha prestato servizio dal 01.04.2022 al 30.06.2022 nelle seguenti attività di supporto all'istituzione scolastica: "*attività di carattere collegiale, programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, aggiornamento, formazione e valutazione*" (doc. 3);
- 3) Nel contempo si evidenzia che, *medio tempore*, il Ministero dell'Istruzione aveva emanato l'**Ordinanza n. 112 del 6.05.2022** con la quale aveva disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (doc. 4-5);
- 4) Il ricorrente ha pertanto presentato tempestivamente, in data 15.05.2022, la domanda di aggiornamento per le graduatorie provinciali per la Provincia di Roma e di istituto, classe di concorso: A046 - Scienze Giuridico-economiche (doc. 6);
- 5) Successivamente il ricorrente ha altresì trasmesso telematicamente, in data 1.07.2022, l'ulteriore dichiarazione del servizio svolto dal medesimo presso l'Istituto Superiore "Lucio Anneo Seneca" di Roma dal 1.04.2022 al giorno 30.06.2022 (doc. 7);



- 6) Conseguentemente, alla luce della suddetta dichiarazione (doc. 7) e della precedente domanda di aggiornamento per le GPS e graduatorie d'istituto (doc. 6), il ricorrente ha dunque complessivamente indicato all'Amministrazione resistente i seguenti periodi di servizio prestati in virtù di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato:

A.s. 2019/2020:

- servizio su attività alternativa alla religione cattolica – 230gg (dal 14/11/2019 al 30/06/2020): 6 punti

A.s. 2020/2021:

- servizio su attività alternativa alla religione cattolica – 128 gg (dal 09/12/2020 al 15/04/2021): 4 punti

- servizio su materia specifica A46 – più contratti di seguito per complessivi 76 gg (dal 16/04/2021 al 30/06/2021): 6 punti

A.s. 2021-2022:

- servizio su attività alternativa alla religione cattolica – 154 gg (dal 09/11/2021 al 10/01/2022, e dal 01/04/2022 al 30/06/2022): 5 punti.

- 7) Successivamente, con la Nota 27991 del 30.08.2022, l'Ambito Territoriale di Roma ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Roma valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 (doc. 8) ove il ricorrente risultava inserito in graduatoria di seconda fascia per A046, posizione 1.141, totale punti 49 (doc. 9);
- 8) In particolare il punteggio complessivo di 49 punti era stato così attribuito da parte dell'Amministrazione scolastica:
- Titolo di accesso: punti 27;
 - Titoli culturali: punti 16;
 - Punteggio servizio: punti 6;



UFFICIO	CODICE GRADUATORI A DI INCLUSIONE E	CODICE TIPOLOGIA LINGUA GRADUATORI A DI INCLUSIONE	FASCIA	ORDINE SCUOLA GRADUATORI	COGNOME	NOME	POSIZIONE GRADUATORI	INCLUSIONE CON RISERVA	PUNTEGGIO TITOLO	PUNTEGGIO TITOLI	PUNTEGGIO TITOLI	PUNTEGGIO SERVIZI	PUNTEGGIO TOTALE
PROVINCIALE	DESCRIZIONE			A			A						
RM	A046	I	2	SS	REINA DE JAVOUR	MAURIZIO	1141		27	16	0	6	49

- 9) Conseguentemente l'odierno ricorrente ha dunque tempestivamente presentato reclamo con PEC del 2.09.2022 (doc. 10) avverso la mancata attribuzione del punteggio per il servizio svolto dal medesimo negli a.s. 2020/21 e 2021/22, precisando in tale corrispondenza: *"Il totale dei punti derivanti dal mio servizio **dovrebbe essere 21** (e non 6 come avete scritto) i quali, sommandosi ai miei punti da titoli di accesso (27 punti) e culturali (16 punti) fa il totale di 64 punti (e non 49 punti come da voi indicato in graduatoria)"* (doc. 10);
- 10) Tale missiva è risultata priva di alcun riscontro;
- 11) Si evidenzia che la manifesta erroneità del punteggio attribuito dall'Ambito Territoriale di Roma risultava altresì comprovata dal precedente Decreto n. 4394 del 21.12.2020, emesso dal Liceo "Anne Seneca" di Roma, che aveva già confermato - per le precedenti graduatorie GPS - la correttezza del punteggio di 49 punti (doc. 11);
- 12) Ne consegue che l'Amministrazione resistente non ha dunque valutato, ai fini dell'attribuzione del punteggio corretto, l'ulteriore servizio prestato dal ricorrente con ulteriori incarichi a tempo determinato svolti negli a.s. 2020/21 e 2021/22 (docc. 6-7);
- 13) Si evidenzia che il ricorrente, in virtù dell'erronea attribuzione di soli 6 punti per il servizio prestato dal medesimo, non è stato purtroppo individuato dall'Amministrazione scolastica come destinatario di una proposta di assunzione per la predetta classe di concorso né potrà essere successivamente individuato avendo ottenuto un punteggio assolutamente più basso di quello spettante;
- 14) Ed invero, nel recente bollettino relativo all'elenco dei docenti destinatari di una proposta di assunzione a tempo determinato da GPS per la Provincia di Roma, di cui alla Nota 28111 del 1.09.2022, non risulta affatto presente il nominativo del ricorrente (docc. 12-13);



15) Il ricorrente si trova dunque costretto ad agire in giudizio per tutelare i propri diritti a fronte di tale arbitraria ed illegittima condotta posta in essere dall'Amministrazione resistente che, in virtù della erronea attribuzione del punteggio per il servizio prestato dal medesimo, determina l'impossibilità per il ricorrente di essere destinatario di una proposta di assunzione a tempo determinato per il presente a.s. 2022/2023, con gravissime conseguenze economiche e sociali per il medesimo.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

1) MANIFESTA ILLEGITTIMITA' DELLA NOTA 27991 DEL 30.08.2022 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ROMA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (G.P.S.) PER LA PROVINCIA DI ROMA PER MANCATA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO DAL MEDESIMO NEGLI A.S. 2020/21 E 2021/22. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come ampiamente evidenziato in precedenza, il ricorrente pur avendo puntualmente indicato all'Amministrazione tutti i periodi di servizio svolti dal medesimo (docc. 6-7), non ha ottenuto l'attribuzione di alcun punteggio per il servizio svolto negli a.s. 2020/21 e 2021/22.

In particolare si rammenta che il ricorrente ha presentato tempestivamente, in data 15.05.2022, la domanda di aggiornamento per le graduatorie provinciali per la Provincia di Roma, classe di concorso: A046 - Scienze Giuridico-economiche (doc. 6);

Successivamente il ricorrente ha altresì trasmesso telematicamente, in data 1.07.2022, l'ulteriore dichiarazione del servizio svolto dal medesimo presso l'Istituto Superiore "Lucio Anneo Seneca" di Roma dal 1.04.2022 al giorno 30.06.2022 (doc. 7).

Conseguentemente, alla luce della suddetta dichiarazione (doc. 7) e della precedente domanda di aggiornamento per le GPS e graduatorie d'istituto (doc. 6), il ricorrente aveva complessivamente dichiarato all'Amministrazione resistente i seguenti periodi di servizio prestati in virtù di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato:

A.s. 2019/2020:



- servizio su attività alternativa alla religione cattolica – 230gg (dal 14/11/2019 al 30/06/2020): 6 punti

A.s. 2020/2021:

- servizio su attività alternativa alla religione cattolica – 128 gg (dal 09/12/2020 al 15/04/2021): 4 punti

- servizio su materia specifica A46 – più contratti di seguito per complessivi 76 gg (dal 16/04/2021 al 30/06/2021): 6 punti

A.s. 2021-2022:

- servizio su attività alternativa alla religione cattolica – 154 gg (dal 09/11/2021 al 10/01/2022, e dal 01/04/2022 al 30/06/2022): 5 punti.

Pur tuttavia, si ribadisce che l'Amministrazione non ha tenuto assolutamente conto dei periodi di servizio svolti dal ricorrente negli a.s. 2020/21 e 2021/22 e, con la **Nota 27991 del 30.08.2022 dell'Ambito Territoriale di Roma** (doc. 8), è stato attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 49 punti, di cui soltanto 6 punti per i titoli di servizio (doc. 9).

Ed invero il punteggio complessivo di 49 punti era stato così attribuito da parte dell'Amministrazione scolastica:

- Titolo di accesso: punti 27;
- Titoli culturali: punti 16;
- Punteggio servizio: punti 6;

Appare dunque evidente l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione scolastica per non aver attribuito al ricorrente l'ulteriore punteggio di 15 punti per il servizio svolto dal medesimo negli a.s. 2020/21 e 2021/22.

L'attività posta in essere dall'Amministrazione scolastica risulta altresì viziata sotto l'ulteriore profilo dell'eccesso di potere.

L'eccesso di potere, come ben noto, rappresenta un vizio di legittimità dell'atto amministrativo che si manifesta nel cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione o nella deviazione del potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza, e sussiste quando la facoltà di scelta spettante all'Amministrazione non è correttamente esercitata alla luce del parametro di logicità e di congruità.



Una delle figure sintomatiche di eccesso di potere è l'irragionevolezza, l'illogicità e la contraddittorietà dell'atto, figura che si manifesta quando le premesse dell'atto sono in palese contraddizione con le conclusioni o con le motivazioni.

Nel caso in oggetto, tale figura sintomatica si manifesta perché l'Amministrazione, come già evidenziato, erroneamente ed in palese violazione di quanto disposto dall'Ordinanza Ministeriale 112 del 6.05.2022, ha erroneamente omesso di attribuire al ricorrente l'ulteriore punteggio di 15 punti per il servizio svolto dal medesimo negli a.s. 2020/21 e 2021/22, sebbene tale servizio fosse stato puntualmente comunicato in via telematica dal ricorrente (cfr. docc. 6-7).

Si insiste pertanto per l'integrale accoglimento del ricorso.

**

2) VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. PIENO DIRITTO DEL RICORRENTE AD OTTENERE IL CORRETTO PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA G.P.S. PER LA PROVINCIA DI ROMA AL FINE DI ESSERE DESTINATARIO DI UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO.

Si evidenzia inoltre che l'Amministrazione, in maniera del tutto illogica ed immotivata, non soltanto non ha riconosciuto al dott. Reina De Jancour l'ulteriore punteggio di 15 punti per il servizio svolto dal medesimo negli a.s. 2020/21 e 2021/22, ma non ha neppure proceduto alla rettifica del punteggio erroneamente assegnato al ricorrente.

Ed invero si rammenta che il ricorrente tempestivamente inviato, in data 2.09.2022, il reclamo all'Ambito Territoriale per la Provincia di Roma dal seguente tenore: *"Il totale dei punti derivanti dal mio servizio **dovrebbe essere 21** (e non 6 come avete scritto) i quali, sommandosi ai miei punti da titoli di accesso (27 punti) e culturali (16 punti) fa il totale di 64 punti (e non 49 punti come da voi indicato in graduatoria)"* (doc. 10).

Tuttavia il predetto reclamo – a tutt'oggi – è risultato privo di alcun riscontro e l'odierno ricorrente si è così trovato costretto a dover adire l'intestato Tribunale.

Appare dunque evidente che il docente ha subito un ingiusto pregiudizio, in quanto non è stato correttamente riconosciuto nei suoi confronti il punteggio spettante al medesimo per i titoli di servizio svolti negli a.s. 2020/21 e 2021/22.

Ne consegue che il ricorrente, in virtù di quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6.05.2022 (docc. 4-5), ha diritto al punteggio aggiuntivo di 15



punti per il servizio svolto dal medesimo negli a.s. 2020/21 e 2021/22, così ottenendo il punteggio complessivo di 64,00 punti nelle predette graduatorie.

Si insiste pertanto per l'integrale accoglimento del ricorso.

Tutto ciò premesso, il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

All'III.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415/2 C.P.C. l'udienza di discussione di cui all'art. 420 C.P.C., e istruita la causa, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

NEL MERITO

1. ANNULLARE E/O SOSPENDERE E/O RETTIFICARE E/O DISAPPLICARE la Nota 27991 del 30.08.2022 dell'Ambito Territoriale di Roma relativa alla pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Roma valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nella parte in cui non è stato attribuito alcun punteggio al ricorrente per il servizio svolto dal medesimo negli a.s. 2020/21 e 2021/22;

2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, in virtù di quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6.05.2022 (docc. 4-5) alla valutazione del servizio svolto dal medesimo negli a.s. 2020/21 e 2021/22, ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 15 punti nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Roma per la classe di concorso A046 (Scienze Giuridico-economiche);

3. ORDINARE E CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad attribuire al ricorrente l'ulteriore punteggio di 15 punti per il servizio prestato dal medesimo negli a.s. 2020/21 e 2021/22, così consentendo al ricorrente di ottenere il punteggio complessivo di 64,00 punti nelle graduatorie G.P.S. per la Provincia di Roma per la classe di concorso A046 (Scienze Giuridico-economiche);

4. ORDINARE E CONDANNARE l'Amministrazione resistente, a seguito della predetta rettifica del punteggio nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Roma, di consentire al ricorrente di partecipare alle ulteriori procedure di conferimenti di incarichi temporanei da G.P.S. per la Provincia di Roma e da Graduatorie d'Istituto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase cautelare, IVA e CPA da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.



*

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

- 1) Contratto di lavoro del 9.11.2021;
- 2) Decreto Istituto Seneca 85 dell'11.01.2022;
- 3) Decreto Istituto Seneca 1941 del 31.03.2022;
- 4) Ordinanza Min. Istruzione 112 del 6.05.2022;
- 5) Tabella a/4 valutazione titoli Ord. 112-2022;
- 6) Domanda GPS del 15.05.2022;
- 7) Dichiarazione servizio del 1.07.2022;
- 8) Nota 27991 del 30.08.2022;
- 9) Estratto graduatoria A046 – Nota 27991 del 30.08.2022;
- 10) Reclamo del 2.09.2022;
- 11) Convalida punteggio liceo Seneca del 21.12.2020;
- 12) Nota 28111 del 1.09.2022;
- 13) Bollettino nomine – nota 28111-2022;
- 14) Contratto di lavoro del 14.06.2021;
- 15) Contratto di lavoro del 14.05.2021;
- 16) Contratto di lavoro del 16.04.2021;
- 17) Contratto di lavoro del 9.12.2020;
- 18) Nota Min. Istruzione 630 del 28.03.2022;
- 19) Nota Min. Istruzione 659 del 31.03.2022;
- 20) Dichiarazione esenzione contributo unificato.

In via istruttoria:

Assumersi se del caso sommarie informazioni e/o disporsi nei confronti della resistente amministrazione il deposito di documenti e degli atti richiamati in parte narrativa e/o di quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice, nonché di ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito dal ricorrente. Con ogni ulteriore consentita riserva di dedurre e produrre.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con



ss.mm., il valore della presente controversia è indeterminabile ma il ricorrente è **esente** dal pagamento del Contributo unificato in quanto il suo reddito è risultato inferiore nell'anno 2021 ad € 35.240,04.

Roma, 19 dicembre 2022

Avv. Domenico Naso

Avv. Valerio Lancia

